



REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI

E

L' INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

(Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 10.01.2011)

INDICE

TITOLO I - Norme generali

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 – Inizio, variazioni e cessazione dell'attività

Art. 5 - Requisiti morali

Art. 6 - Inefficacia della segnalazione certificata inizio attività

Art. 7 - Prescrizioni di esercizio

TITOLO II - Sale Giochi

Art. 8 - Inizio, variazioni e cessazione dell'attività di sala giochi

Art. 9 - Svolgimento dell'attività

Art. 10 - Zone vietate

Art. 11 - Caratteristiche dei locali

Art. 12 - Orari

TITOLO III - Apparecchi da intrattenimento

Art. 13 - Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S.

Art. 14 - Installazione di apparecchi nei locali di cui all'art. 86 comma 3 lettera c) del

T.U.L.P.S. e variazioni

TITOLO IV – Sanzioni – Norme transitorie e Finali

Art. 15 - Sanzioni

Art. 16 – Norme transitorie

TITOLO I - Norme generali

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina:

- a) il procedimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la cessazione delle attività di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definite "sale giochi";
- b) il procedimento per l'installazione, nonché le modalità per la loro gestione, degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall' art. 110 del T.U.L.P.S. da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

Le procedure amministrative connesse alle attività oggetto del presente Regolamento sono disciplinate rispondendo alle esigenze di ordine pubblico, alla sicurezza pubblica e decoro cittadino.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) *T.U.L.P.S.*: il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931 N.773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940 N. 635)
- b) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti (art. 86 del T.U.L.P.S.)*, di seguito definita *sala giochi*, il locale, o più locali funzionalmente collegati, allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici;
- c) *giochi leciti*: si considerano tali:
 1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
 2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici e elettronici, distinti in:
 - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco dei dardi ecc.);
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 N. 640 e successive modifiche;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. Videolotteries): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R.

26.10.1972 n. 640 e successive modifiche;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica;

d) giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da Azienda Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.), effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili ;
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili ;
- stabilimenti balneari;
- alberghi e strutture ricettive assimilabili;
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici ;
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29;

f) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, locali di lavorazione, depositi, uffici e servizi;

h) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal Codice Regionale del commercio approvato con L.R.T. n. 28/2005 e successive modifiche;

i) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico

l) area separata: area, risultante da planimetria depositata presso l' Ufficio comunale competente, specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

m) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco, o da suo delegato, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento. Nella suddetta tabella è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

n) tariffa del gioco: il costo della singola partita, o quello orario di utilizzo dell'apparecchio, che deve essere costantemente esposta per informarne i giocatori;

o) area aperta al pubblico: area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto.

Art. 4 – Inizio, variazioni e cessazione dell'attività

- 1) L'inizio attività e qualsiasi variazione nella gestione di sale giochi o nell'installazione di apparecchi da intrattenimento nei locali di cui all'art. 86 comma 3 lettera c) del T.U.L.P.S., sono subordinati a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività, di seguito definita S.c.i.a., utilizzando la modulistica predisposta e reperibile presso la Direzione Sviluppo Economico o scaricabile dal sito www.comune.fi.it.
La S.c.i.a. di cui sopra deve essere compilata in ogni sua parte ed alla stessa devono essere obbligatoriamente allegati tutti i documenti richiamati nella medesima. Le dichiarazioni e i documenti mancanti dovranno essere integrati, salvo possibilità di proroga per documentati motivi di necessità, entro il termine indicato dall'ufficio competente, pena la dichiarazione di inefficacia della S.c.i.a.
- 2) In caso di subingresso la comunicazione deve essere presentata all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, fino alla presentazione della comunicazione non può essere esercitata l'attività.
Nel caso di morte del titolare, l'erede può presentare la relativa S.c.i.a. per il subingresso, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. Egli deve possedere i requisiti soggettivi di cui all'art.5.
- 3) La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione all'Amministrazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 4) Per l'installazione e la variazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi di cui all'art. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S. non deve essere presentata la S.c.i.a. suddetta.

Art. 5 - Requisiti morali

Il titolare, tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentanti e amministratori nelle società di capitali, che intendano gestire una delle attività di cui all'art 4 comma 1 del presente Regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere "cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1969 n. 575 (antimafia).

Art. 6 - Inefficacia della segnalazione certificata inizio attività

Le S.c.i.a. di cui al presente regolamento perdono efficacia qualora:

- a) venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese;
- b) il titolare, o i soggetti di cui all' articolo che precede, perda i requisiti morali previsti;
- c) nei casi previsti al precedente art. 4

Art. 7 - Prescrizioni di esercizio

1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella

dei giochi proibiti e la tariffa di ciascun gioco.

2. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 lett. a) e c) T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.
3. Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dai Decreti Direttoriali Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/10/2003 e 18/01/2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) (c.d. Videolotteries), dal Decreto Direttoriale Ministero Economia e Finanze 22/01/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Questi possono essere installati solo dopo l'ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS da parte della locale Questura;
4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi (in tali aree è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. I videogiochi di cui all'art. 110 comma 6 devono essere posizionati a vista ed in prossimità del banco di somministrazione con il divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscono il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
5. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento.
6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.
7. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.

TITOLO II - Sale Giochi

Art. 8 - Inizio, variazioni e cessazione dell'attività di sala giochi

1. L'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società o ai rappresentanti è subordinata a presentazione di *Segnalazione certificata di inizio di attività nei modi previsti all'art. 4.*

Art. 9 - Svolgimento dell'attività

1. L'ingresso e la permanenza nella sala giochi è vietato ai minori di anni 14 che non siano accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci. I limiti di età per l'utilizzo dei giochi sono indicati nella *Tabella Giochi Proibiti*.
2. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. che, comunque, devono essere collocati in aree separate.
3. Il titolare può condurre l'esercizio mediante rappresentante/i (artt. 8 e 93 T.U.L.P.S.); questo/i deve/ono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare di cui all'art. 5).

Art. 10 - Zone vietate

Non è ammessa l'apertura di sale giochi:

- a) nel perimetro territoriale individuato dall'allegato sub a) al presente Regolamento, di cui forma parte integrante;
- b) entro la distanza di 500 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, altri locali destinati all'accoglienza di persone per finalità educative così come indicati nella L.R. 32/2002 o socio-assistenziali (centri di recupero, case di cura, case di riposo ecc), sedi operative di associazioni di volontariato. La suddetta distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale più breve compreso tra l'accesso principale su pubblica via della sala giochi e gli accessi di ciascun edificio di cui al presente articolo.

Art. 11 - Caratteristiche dei locali

I locali che si intendono destinare a sala giochi devono:

- a) non essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D. Leg. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- b) non essere ubicati in edifici che ospitano civili abitazioni o loro pertinenze;
- c) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria nonché dal vigente Regolamento edilizio per quanto riguarda gli edifici ad uso commerciale, con particolare riferimento all'agibilità edilizia ed al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche;
- d) essere dotati di idonei servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- e) garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, compresa quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e prevenzione incendi;
- f) garantire il rispetto del Regolamento sull'inquinamento acustico mediante presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico che sarà sottoposta alla valutazione della Direzione Ambiente;
- g) ai soli fini della dotazione di parcheggi, alle sale giochi con superficie complessiva dell'area di vendita superiore ai 250 mq., dovrà essere prevista la dotazione minima prevista dagli strumenti urbanistici in vigore e dalla Legge Regionale sul Commercio;
- h) garantire l'assenza di comunicazione con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale.

Art. 12 - Orari

L'orario delle sale giochi è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza.

TITOLO III - Apparecchi da intrattenimento

Art. 13 - Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S.

Negli esercizi pubblici già in possesso di "licenze" di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 ed 88 del T.U.L.P.S., così come definiti nel precedente art. 3 punto e), è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:

- siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali Ministero Economia e Finanze 27/10/2003 e 18/01/2007 e loro successive modifiche ed integrazioni e sia osservato quanto disposto dai suddetti decreti nonché dal presente Regolamento e dalla normativa in materia di giochi leciti.

Art. 14 - Installazione di apparecchi nei locali di cui all'art. 86 comma 3 lettera c) del T.U.L.P.S. e variazioni

I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno dei locali disciplinati nel presente articolo, a condizione che:

a) venga presentata *S.c.i.a.* con le modalità indicate all'art. 4.

b) l'installazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti numerici stabiliti dal Decreto Direttoriale 27/10/2003 art. 2 comma 1, fino all'emanazione da parte del Ministero delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato delle prescrizioni sul contingentamento di tali apparecchi negli esercizi in questione.

c) Il subingresso e ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società è subordinata a presentazione di *Segnalazione certificata di inizio di attività nei modi previsti all'art. 4.*

TITOLO IV – Sanzioni – Norme transitorie e Finali

Art. 15 - Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 100 a € 500, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689.

Art. 16 – Norme transitorie

Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 17 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in materia.